CAMERA DEI DEPUTATI N. 3965

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MILANI, CRUCIANELLI, GIANNI, CATALANO, CAFIERO, MAGRI

Presentata il 25 febbraio 1983

Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale precario della scuola

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Uno degli aspetti più rilevanti della crisi della scuola italiana riguarda la politica del personale. L'inadeguatezza di tale politica, a fronte degli accresciuti ambiti e competenze della scuola di massa, e della dilatazione delle strutture materiali e formative, è da alcuni anni ormai evidente.

A tali limiti ha cercato di sopperire la legge 20 maggio 1982, n. 270, nella quale tuttavia, a meno di un anno dalla sua approvazione, non pochi hanno individuato difetti, tali da riprodurre sperequazioni ed ingiustificate disparità di trattamento.

In tal senso si muove la presente proposta di legge, con alcune modifiche al testo della citata legge n. 270 del 1982.

A partire dall'anno scolastico 1981-82, con il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 392, si è fatto divieto ai provveditorati agli studi di conferire incarichi. In sostituzione di questi ultimi, si è previsto il conferimento, con nomina del provveditore, della « supplenza annuale » su cattedra vacante.

Ne è derivato che gli insegnanti che avevano presentato domanda ai sensi dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980 (di durata biennale) e che erano giunti ai vertici delle graduatorie provinciali compilate in base ai titoli (laurea, abilitazione all'insegnamento, idoneità al concorso, pubblicazioni) ed agli anni di servizio, sono stati nominati « supplenti annuali », con uno stato giuridico in tutto simile a quello degli incaricati.

La legge 20 maggio 1982, n. 270, malgrado si proponesse « l'adozione di misu-

re idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale esistente », e malgrado all'articolo 58, primo comma, reciti: « (...) le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano soltanto al personale in possesso dei requisiti prescritti in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge », non ha preso in considerazione, ai fini dell'immissione in ruolo, gli insegnanti che, alla data di entrata in vigore della legge, anche in virtù della domanda presentata, avevano una giusta e legittima aspettativa di essere considerati incaricati e quindi, come tali, immessi in ruolo. Il fatto che moltissimi di questi docenti abbiano aperto un vasto contenzioso in sede giurisdizionale-amministrativa, e che molti TAR abbiano emesso sentenze favorevoli all'equiparazione agli incaricati, è, a giudizio dei proponenti, assai significativo. Le sentenze hanno in sostanza ribadito quanto segue: il rapporto continuativo del supplente annuale ha le medesime caratteristiche del rapporto instaurato dall'amministrazione con l'incaricato, da cui differisce in sostanza soltanto per il diverso *nomen juris*.

Ragioni di equità, non disgiunte peraltro da delicati riflessi sul piano della costituzionalità prodotti dall'articolo 3 del decreto-legge precedentemente citato, consigliano pertanto una modifica della normativa contenuta nella legge n. 270. Quest'ultima, d'altronde, proponendosi di dare sistemazione al precariato esistente al momento della sua entrata in vigore, presenta la contraddizione di fissare all'anno scolastico 1980-81 il « terminale » per la sanatoria, escludendo quegli insegnanti in attività su nomina del provveditore nell'anno scolastico 1981-82, cioè nell'anno più probante ai fini della rilevazione del personale precario effettivamente esistente.

Inoltre, allo scopo di contemplare la molteplicità delle categorie e la multiformità delle situazioni, si è prodotta un'articolazione farraginosa, tale da contraddire lo stesso disegno perseguito dal legislatore. Basti ricordare l'articolo 39 (riguardante il personale delle libere attività complementari, ed i soggetti di cui alla legge n. 910 del 1969, ed al decreto ministeriale 3 agosto 1979, indifferentemente se con nomina dei presidi o dei provveditori); l'articolo 41 (riguardante gli « esperti » negli istituti tecnici e professionali); l'articolo 43 (riguardante i docenti di educazione fisica senza titolo); l'articolo 44 (riguardante i docenti di educazione musicale); l'articolo 46 (docenti dei corsi CRACIS ed educazione popolare).

In tutti i casi citati sono previsti meccanismi al fine di garantire l'immissione in ruolo, anche in soprannumero ed anche in assenza di titolo di abilitazione o di laurea o con limitato numero di anni di servizio nella scuola pubblica. Tali meccanismi, ad avviso dei proponenti, ingenerano disparità di trattamento assai vistose nei confronti di altre categorie del personale, che vantano numerosi anni di servizio nella scuola pubblica, e spesso titoli superiori.

Ci si riferisce in particolare ai docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione e che, pur avendo prestato il loro servizio per più di un quinquennio, non hanno ottenuto il formale riconoscimento di tale attività sotto forma di incarico. La disparità di trattamento non è motivata da diversità sostanziale di situazioni, ma da elementi formali, tali da suscitare fondati dubbi di costituzionalità. Mentre infatti gli articoli citati prevedono meccanismi di immissione in ruolo immediata, o comunque di mantenimento in servizio sino a tale momento, gli articoli 27, 31 e 38 (riguardanti rispettivamente scuola materna, elementare e secondaria superiore) prevedono che gli abilitati che abbiano svolto un anno di servizio non di ruolo negli anni scolastici 1978-79, 1979-80, 1980-81, più un anno non di ruolo nel quinquennio antecedente il 10 settembre 1980, nonché gli insegnanti che abbiano conseguito nei concorsi di accesso ai ruoli nelle scuole ed istituti predetti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio anche non continuativi nel sessennio antecedente il 10 settembre 1980, hanno diritto ad una riserva del

cinquanta per cento dei posti da conferire con il concorso ordinario, oppure ad una immissione in ruolo nei limiti del cinquanta per cento dei posti disponibili, a far data dall'anno scolastico 1985-86. L'ingiustizia è grave ed evidente: non solo rispetto alle categorie di cui al titolo III della legge, ma anche nella disparità di trattamento tra idonei ed abilitati.

La presente proposta di legge, che fa seguito ad altre già presentate, si propone di ristabilire parità di condizioni tra il personale di cui agli articoli 27, 31 e 38, ed il personale abilitato che possa provare l'effettivo ed attuale svolgimento del servizio.

Con la modifica all'articolo 57 della legge n. 270, si provvede alla equiparazione dei supplenti annuali nominati dai provveditori per l'anno scolastico 1981-82 agli incaricati con nomina dell'anno scolastico 1980-81, riconoscendo i diritti acquisiti per titoli e servizio. Con ciò, ad avviso dei proponenti, si sanerebbero i problemi di costituzionalità aperti dal decreto-legge del 1981, oltre al vasto e significativo contenzioso aperto in sede giurisdizionale amministrativa.

Con le modifiche agli articoli 27, 31 e 38 si intende eliminare ingiustificate disparità di trattamento, ai danni soprattutto di una fascia di precariato presente nel centro-sud che, per situazioni strutturali locali, pur essendo in possesso dei titoli necessari e di numerosi anni di servizio, non ha avuto nomina dai provveditori, a differenza del personale in servizio prevalentemente nel nord del paese.

Tali squilibri territoriali non vanno risolti ai danni del personale, ma con una migliore politica scolastica complessiva.

Si è disciplinata inoltre l'ipotesi relativa a quei docenti che, pur forniti del titolo di abilitazione, non possono vantare lo svolgimento del servizio per periodi superiori a 180 giorni: per essi si è prevista un'immissione in ruolo graduale.

Si intende infine tutelare il diritto al mantenimento in servizio per gli incaricati aventi titolo alla partecipazione alla sessione riservata di esami di abilitazione, di cui agli articoli 24, 25, 36 e 37 della legge n. 270.

Queste proposte di modifica, in conclusione, oltre a perseguire fini di equità, tengono conto dei limiti concreti (a meno di un anno dalla sua approvazione) della legge sulla sistemazione del personale precario, che oggi vengono riproposti nella loro drammaticità nell'insufficienza degli stanziamenti a bilancio, nel perdurante disagio dei lavoratori della scuola, nello scadimento del servizio come inevitabile punto di caduta di una grave crisi nel governo della scuola, che mai come ora appare profonda e rischia di divenire irreversibile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il quinto comma dell'articolo 24 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo. In caso contrario, vengono riconfermati in servizio mantenendo lo stesso stato giuridico precedente ».

ART. 2.

Il quarto comma dell'articolo 25 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo. In caso contrario, vengono riconfermati in servizio, mantenendo lo stesso stato giuridico precedente ».

ART. 3.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 27 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli insegnanti già forniti di abilitazione che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-79, 1979-80, 1980-81, un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola materna statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola materna statale nel quinquennio antecedente la data del 1° settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di ser-

vizio in qualità di supplente nella scuola materna statale nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1981, hanno diritto ad essere immessi in ruolo in ambito provinciale con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982, nell'ordine in cui sono collocati nelle graduatorie provinciali degli aspiranti agli incarichi e supplenze per il biennio 1982-83/1983-84.

Gli insegnanti già forniti di abilitazione, che abbiano svolto servizio nell'anno scolastico 1980-81 ed in altri due anni del sessennio precedente al 10 settembre 1980, pur senza raggiungere in tali anni 180 giorni di servizio, hanno diritto ad essere immessi gradualmente in ruolo nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili in ambito provinciale nell'ordine in cui sono collocati nelle graduatorie provinciali per il biennio 1982-83 e 1983-84, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-85.

Gli insegnanti di cui al precedente comma hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario ».

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 31, della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-79, 1979-80, 1980-1981, un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola elementare statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale nel quinquennio antecedente la data del 10 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio in qualità di supplente nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, hanno diritto ad essere immessi in ruolo in ambito provinciale con decorrenza giuridica dal 10 settembre

1982, nell'ordine in cui sono collocati nelle graduatorie provinciali degli aspiranti agli incarichi e supplenze per il biennio 1982-83/1983-84 ».

ART. 5.

Dopo il penultimo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è aggiunto il seguente comma:

« Gli insegnanti che abbiano svolto servizio nell'anno scolastico 1980-81 ed in altri due anni del sessennio precedente al 10 settembre 1980 pur senza raggiungere in tali anni 180 giorni di servizio hanno diritto ad essere immessi gradualmente in ruolo nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili in ambito provinciale nell'ordine in cui sono collocati nelle graduatorie provinciali per il biennio 1982-83 e 1983-84, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-85. Tali insegnanti hanno titolo ad una riserva di posti del 50 per cento da conferire con il primo concorso ordinario ».

ART. 6.

Il quinto comma dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo. In caso contrario, vengono riconfermati in servizio, mantenendo lo stesso stato giuridico precedente ».

ART. 7.

Il quarto comma dell'articolo 37 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal

presente articolo. In caso contrario, vengono riconfermati in servizio, mantenendo lo stesso stato giuridico precedente ».

ART. 8.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli insegnanti già forniti di abilitazione, che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-79, 1979-80, 1980-81, un anno di servizio in qualità di supplente nelle scuole secondarie o nei licei artistici e negli istituti d'arte statali ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nelle predette scuole ed istituti nel quinquennio antecedente la data del 10 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole ed istituti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio in qualità di supplente nelle scuole ed istituti medesimi, nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981 hanno diritto ad essere immessi in ruolo in ambito provinciale con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982, nell'ordine in cui sono collocati nelle graduatorie provinciali degli aspiranti agli incarichi e supplenze per il biennio 1982-83/1983-84.

Gli insegnanti già forniti di abilitazione, che abbiano svolto servizio nell'anno scolastico 1980-81 ed in altri due anni del sessennio precedenti al 10 settembre 1980, pur senza raggiungere in tali anni 180 giorni di servizio, hanno diritto ad essere immessi in ruolo nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili in ambito provinciale nell'ordine in cui sono collocati nelle graduatorie provinciali per il biennio 1982-83/1983-84, a far data dal 10 settembre 1984.

Gli insegnanti di cui al precedente comma hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario ».

ART. 9.

Il primo comma dell'articolo 57, della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Al personale docente ed educativo di cui ai capi I, II, III, V del precedente titolo III incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-81, e nominato con supplenze del provveditore nell'anno scolastico 1981-82, si applicano le disposizioni previste nella presente legge per il personale incaricato nell'anno scolastico 1979-80 ».

ART. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50.000 milioni per l'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.